

Le diverse, progressive configurazioni del personaggio Romeo attraverso le varie tappe processuali dell'accusa e dei giudici.

Attraverso il :

Capo di imputazione elevato con la richiesta di autorizzazione a procedere il 21.06.93
(dr Vincenzo Macrì)

Capo di imputazione formulato con la richiesta di rinvio a giudizio del dicembre 1994
(Dr Boemi, Verzera, Pennini, Mollace)

Capo di imputazione precisato o modificato in udienza il 31.05.00
(dr Verzura)

Richiesta procuratore generale udienza di appello del giugno 2002

Tappe processuali dei giudici

Provvedimento custodiale del 17.07.1995

Ordinanza Tribunale della Libertà del 02.10.1995
(! sez. Penale Tribunale di RC – Costabile Adriana (pres.), Maia Teresa Poli (relatore), Valeria Ingenito)

Sentenza della Cassazione del 16.01.1996

Sentenza 1° Corte di assise di Reggio Calabria
(dr Francesco Greco, presidente e dr Giglio Vincenzo a latere)

Sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria 24.09.02

01.4 Il capo di accusa

1.5 Lei sa chi sono le persone con le quali avrebbe concorso alla
perpetrazione dei fatti che le vengono contestati?

F10) del reato p.p. dell'art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5, e 8 c.p., perché si associavano tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata “ COSCA DE STEFANO “, che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di propria competenza e territori vicini; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della “ seconda guerra di mafia “ in contrapposizione allo schieramento destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglio descritti nei capi della rubrica contrassegnati alla lettera B.

Con l'aggravante per De Stefano Giorgio (già destinatario di analogo provvedimento coercitivo) di aver promosso e diretto l'associazione; per Benestare Angelo, Benestare Francesco, Benestare Giorgio, De Stefano Carmine Maria, De Stefano Giuseppe, De Stefano Orazio, Martino Paolo, Molinetti Alfonso, Tegano Bruno, Tegano Giovanni, Tegano Giuseppe, Tegano Paolo, Tegano Pasquale di averla coordinata e diretta.

In località Archi sede dell'organizzazione, e territori vicini, a partire da epoca imprecisata - comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente.

F18) del delitto di cui all'art. 416 bis 1° e 3° comma c.p., per aver promosso, costituito e composto, tra loro associandosi, un organismo decisionale verticistico all'interno della associazione mafiosa denominata “ COSA NUOVA “, avente il compito di assumere le decisioni più importanti nell'ambito della attività criminale di 2 COSA NUOVA “, di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie cosche facenti parte della predetta, di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le istituzioni, di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino a tutt'oggi.

F19) del reato p.p. dell'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 c.p., per essersi associati tra loro, nelle rispettive qualità di esponenti verticistici delle cosche reggine dello schieramento destefaniano, al fine di deliberare l'esecuzione di tutte le attività illecite connesse alla guerra di mafia ed in particolare al fine di programmare e fare eseguire omicidi di esponenti di rilievo delle cosche avverse, con lo scopo di assicurarsi l'egemonia mafiosa su tutto il territorio della città di Reggio Calabria e dei comuni vicini annientando le cosche contrapposte federate allo schieramento IMERTI-CONDELLO-SERRAINO.

In Reggio Calabria e zone limitrofe dal 13 Gennaio 1986 al Settembre 1991.

H2) Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.

Autorizzazione a procedere pag. 15

Delitto previsto e punito dall'art. 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma del codice penale, per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di una associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti ed altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici non meglio individuati, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private.

Accertato in Reggio Calabria fino al 21 giugno 1993

Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte (in qualità di dirigente) della organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca De Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri – Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello Imerti-Serraino – Rosmini , quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante, prevalentemente, nella città di Reggio Calabria sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (tra cui omicidi , estorsioni, rapine, traffico di armi e droge), acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lambertucci; organizzava, insieme ai vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaio Filippo Barreca; svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti, intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino Franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giuseppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata: Con l'aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l'associazione.

In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.

nell'ambito della quale, tra le altre condotte,

- 1 - contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva,
- 2 - conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto;
- 3 - organizzava, insieme ai vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellarò Filippo Barreca;
- 4 - svolgeva per conto di Paolo Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria;
- 5 - promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti,
- 6 - intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi;
- 7 - organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti;
- 8 - partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino Franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giuseppe Tursi Prato e Antonio Gentile;
- 9 - prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara";
- 10 - partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata

Capo di imputazione H.2	Capo di imputazione H.22
RC 21.12.1994 Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.	RC 31.05.2000 Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte (in qualità di dirigente) della organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca De Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri – Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello Imerti-Serraino – Rosmini , quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante, prevalentemente, nella città di Reggio Calabria sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (tra cui omicidi , estorsioni, rapine, traffico di armi e droge), acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra lae cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo de Stefano (all'epocacapo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto; organizzava, insieme aivertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaio Flippo Barreca; svolgeva per conto di Paoao Martino,

personaggio di spicco dell'organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De Stefano ed i suoi accoliti, intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giuseppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata: Con l'aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l'associazione.

In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.

ANALISI COMPARATIVA DIVERSI CAPI DI IMPUTAZIONE

Dal confronto tra il capo di imputazione elevato con la richiesta di autorizzazione a procedere del 21.06.93 che denomineremo A.P., ed il capo di imputazione con il quale si dispone la richiesta di rinvio a giudizio in data 21.12.94 indicato H2 emergono le seguenti differenze:

- 1) In H2 viene aggiunto tra i reati “l’aggiustamento di processi”
- 2) Viene definito meglio il periodo nel quale si è consumato il reato, in A.P. era imprecisata la data di inizio e si poneva la data finale del giorno 21.06.1993, in H2 si fissa 1970 la data di inizio e si estende al 21.12.1994.

La posizione Romeo che ha dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere, si inserisce nel procedimento penale N° 23/93 NR DDA a carico di De Stefano Giorgio + 34 per i quali il GIP in data 04.04.93 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., successivamente riunito al procedimento penale N° 46/93 NR DDA.

L’ordinanza 65/94 R.C.C.O. dispone il provvedimento cautelare ed il contestuale rinvio a giudizio precisa che “nella presente ordinanza viene presa in considerazione la sola posizione dell’imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere del delitto a lui ascritto in epigrafe, mentre per i

concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si procede con separato titolo (V. ordinanza cautelare a carico del clan De Stefano).

L'esame dei capi di imputazione posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio del clan De Stefano che sono indicati al punto F10 pone in evidenza:

- a)** che ai “concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio” non vengono contestati reati finalizzati al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi;
- b)** che il periodo di consumazione del reato viene determinato a partire da epoca imprecisata comunque di poco anteriore al 13.01.1986;
- c)** tra i dirigenti l'associazione, a cui viene contestata la relativa aggravante, non figura Romeo.

La lettura dei fascicoli relativi ai capi di imputazione F10 ed F19 nei quali si trattano le posizioni degli imputati dello schieramento Destefaniano e si motivano i relativi provvedimenti, non offre alcun riferimento alla posizione di Romeo nè tratta conseguentemente nessun fatto o circostanza che poi separatamente viene posto a supporto delle accuse a Romeo.

Non vi è sostanzialmente alcun collegamento nè fattuale nè logico tra la posizione di Romeo ed i presunti personaggi con i quali avrebbe dovuto secondo l'accusa consumare il reato contestato.

Considerando poi il periodo dell'attività criminosa contestata a Romeo nel periodo successivo al 1991 dovremmo trovare i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio in quelli indicati nel capo di imputazione F18. Ed anche in questo caso le finalità delle associazioni non coincidono.

Come, è potuto accadere, che proprio mentre si contestano fatti - reati di questa natura venga a mancare anche sul piano tecnico e, non soltanto fattuale e logico il collegamento tra le diverse posizioni?

Probabilmente una così ingente mole di lavoro ha richiesto una struttura organizzativa ed operativa che ha optato per un metodo di lavoro a compartimenti pur nella unicità di metodo e di criteri.

Diverse unità hanno lavorato autonomamente sui singoli filoni. La fretta di concludere non ha evidentemente, consentito un coordinamento ed una verifica tecnica e logica mentre forse questa attività è stata svolta per tentare il raccordo tra i fatti storici ed i verbali dei collaboratori.

A tal fine è utile muovere alcune osservazioni sulla formulazione del capo di imputazione:

Si assume che Romeo ha fatto parte con il ruolo di dirigente di una associazione a delinquere di stampo mafioso sino al 1991, denominata cosca De Stefano - Tegano, una associazione sorta nel 1986 o in epoca antecedente risalente ad uno scontro interno esplosivo con l'autobomba di Villa San Giovanni. Ciò, mal si concilia con il fatto che, si vuole Romeo associato sin dal 1970, con la presunta cosca De Stefano - Tegano, che all'epoca non esisteva, atteso che in tale procedimento il suo atto di nascita viene fatto risalire alla data di esplosione dell'autobomba di Villa San Giovanni 1985.

Ancora più assurdo si rileva poi il contestato vincolo associativo, con ruolo, pure qua di dirigente, con la struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa che dagli atti viene individuata nella associazione mafiosa "Cosa Nuova".

L'ordinanza del GIP in premessa determina l'oggetto della specifica indagine; afferma l'esistenza di una "Sovraordinata Struttura di Controllo" definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati; fissa i canoni di valutazione delle singole posizioni dalle dichiarazioni accusatorie; e tiene conto solo delle chiamate accusatorie concordi e sfronda in modo consistente il numero dei componenti la struttura, ma resiste, come monumento alla superficialità, l'originale capo di imputazione a Romeo che lo voleva promotore e dirigente della struttura e nella quale nemmeno viene inserito.

Ora come è possibile mantenere in piedi un capo di imputazione che poggiava su punti ed elementi che dovevano essere tutti approfonditi ed accertati, anche quando autonome e connesse indagini sugli stessi argomenti, offrono risultati che contraddicono le originarie ipotesi accusatorie.

B5.1 - Atti relativi al capo di imputazione F18

Mentre, sin qui, sono stati esaminati i casi di mancata valutazione per ignoranza di atti che hanno determinato un difetto di motivazione, a seguire verranno evidenziati alcuni casi relativi a fatti e circostanze che, pur essendo teoricamente noti al GIP, non sono stati, comunque, valutati in relazione alla posizione Romeo di guisa che hanno, anche essi, determinato una mancanza di motivazione apparendo, quella offerta, in palese contraddizione rispetto ai fatti che verranno di seguito esposti.

A pagina 5, ultimo capoverso della ordinanza custodiale relativa al capo di imputazione F18 si legge : “ *oggetto della presente trattazione è quello di accertare, attraverso le risultanze investigative acquisite nel corso del tempo, ivi comprese quelle già passate in rassegna in altre ordinanze emesse da questo Ufficio nella medesima indagine, se nell’ambito della ndrangheta calabrese, si sia verificato un fenomeno organizzativo tale da consentire la formazione di un organismo verticistico decisionale, da intendersi come una vera e propria organizzazione nella organizzazione e, quindi, dal punto di vista giuridico, una autonoma associazione per delinquere sussumibile sotto la fattispecie dell’art.416 bis c.p..*”

Quindi anche le risultanze della ordinanza relativa al capo di imputazione H2 riguardante l’avvocato Romeo, sono state oggetto di valutazione al pari delle tante altre, contenute nel procedimento 46.93, dalle quali sono stati tratti elementi per desumere l’appartenenza a “Cosa Nuova” di vari personaggi.

In essa si indica il quadro delle fonti probatorie di natura diversa : documentale, intercettazioni ambientali, dichiarazioni di diversi collaboratori, attività investigativa, processi penali passati in cosa giudicata e processi ancora pendenti.

Si acquisiscono dati a sostegno della esistenza della “Sovraordinata struttura di controllo” definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati.

Si è poi proceduto alla individuazione specifica dei componenti della cupola concludendo che di essa facevano parte solo i rappresentanti più autorevoli della ndrangheta calabrese. La custodia cautelare viene richiesta per tale capo di imputazione F18 per 24 perosnaggi e viene emessa soltanto per 14 di loro.

Tale selezione viene operata perché la “più rispondente sul piano della logica ed il più conforme al quadro delle risultanze investigative e processuali.” (pag. 69 occ)

L'accusa mossa all'avvocato Romeo, vuole che egli , dal 1991 ad oggi, in qualità di dirigente, faccia parte della struttura di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa. (capo di imputazione H2).

Una tale prospettazione circa la condotta ed il ruolo esercitato dall'avv. Romeo è smentita dalle specifiche risultanze processuali sopra menzionate.

Eppure, non una sola parola viene spesa dal GIP, sul punto, nella motivazione della ordinanza.

Anzi per essere più precisi, e ciò riveste ancora maggiore rilievo e connota la illiceità della condotta giudiziaria del Gip, a pagina 27 della ordinanza, ripropone con le stesse parole e la stessa punteggiatura, le generiche espressioni contenute nella richiesta di autorizzazione a procedere. “ *Tutti gli elementi sinora considerati dimostrano la diretta partecipazione dell'avvocato Romeo Paolo ad associazioni di tipo mafioso e precisamente a quella facente capo ai De Stefano-Tegano sino al 1991, e successivamente alla struttura unitaria derivante dal raggiungimento della pace* “

Concetti che il dr Macrì, a caldo, dopo le improvvise, spontanee (?), inedite, disinteressate (?) , genuine (?) dichiarazioni di Lauro e Barreca di maggio-giugno 1993, scrive per confezionare una richiesta alla Camera dei Deputati.

Da quella data alla data di emissione dell'ordinanza, ovvero in più di 24 mesi, sono state svolte le indagini che hanno portato alla emissione della ordinanza per l'associazione di cui al capo F18, eppure il GIP, imperterrito, nonostante nemmeno Lauro e Barreca hanno mai sostenuto l'appartenenza di Romeo a tale organismo, anzi lo hanno esplicitamente escluso, continua ad attribuire la organica appartenenza alla organizzazione criminale nella quale ricoprirebbe ruoli direttivi.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una totale assenza di motivazione da parte del GIP.

B5.2 - Atti relativi al capo di imputazione F10

A pagina 2 cpv 2 si afferma “ *nella presente ordinanza viene presa in considerazione la sola posizione dell'imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere del delitto a lui ascritto in epigrafe mentre per i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si procede con separato titolo. (v. ordinanza cautelare a carico del clan De Stefano- Tegano)* “

Ordunque, i presunti componenti il gruppo De Stefano-Tegano cui è stato contestato il capo di imputazione F10 sarebbero i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio, ovvero i correi dell'avvocato Romeo, tra loro vi sarebbero le persone con le quali, in un determinato periodo storico, viene assunto il vincolo associativo per il perseguimento di ben precise finalità.

Ebbene attraverso questi atti vengono ricostruiti fatti e rapporti che sostanziano il vincolo associativo contestato.

Vi è la argomentata costruzione dell'organigramma dell'associazione con i ruoli di ognuno.

In questo procedimento confluisce il vecchio procedimento 23.93 RGNR, De Stefano + 34, che aveva dato luogo, il 03.04.93, alla emissione di 35 O.C.C. ed al cui interno si inseriva la posizione dell'avv. Romeo. In tale costruzione accusatoria non vi è un solo fatto concreto, una sola circostanza specifica che porta a collegare l'avv. Romeo con uno soltanto dei componenti il gruppo.

L'avv. Romeo non figura indicato tra i vertici dell'associazione.

Ma ciò che appare paradossale è che il capo di imputazione H2, contestato all'avv. Romeo, non è simile al capo F10 contestato al clan De Stefano-Tegano sia per le finalità della associazione sia per l'atto di nascita del vincolo associativo. Con chi avrebbe concordato l'avvocato Romeo i progetti politici eversivi, con chi avrebbe concordato di predisporre strategie elettorali per il conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui se tar i 542 imputati per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio nessuno ha una imputazione analoga ?

B5.3 - Atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio

Attraverso gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio e di O.C.C. per tutti gli imputati nel processo 46.93 denominato Olimpia, vengono contestati 453 capi di imputazione per altrettanti fatti-reato che coinvolgono 542 imputati e che determinano 2.188 posizioni personali.

NESSUNA tra le **2.188** posizioni personali interferisce con la posizione Romeo. Ciò equivale ad affermare che l'avv. Romeo nel processo 46.93 non ha correi.!!

Come dire : emerge, al di là delle dichiarazioni di Lauro e Barreca, un riscontro oggettivo circa la estraneità dell'avvocato Romeo all'intero ambiente criminale. !

Neanche su questa **evidente** emergenza processuale una minima attenzione da parte del GIP nell'esame della posizione dell'avvocato Romeo.

B5.7 - Il capo di imputazione

L'aspetto emblematico della vicenda giudiziaria occorsa all'avvocato Romeo è costituito dalla formulazione del capo di imputazione.

La sua originaria formulazione risale al 21.06.93 con la stesura della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati.

Lo stesso subisce alcune insensate ed immotivate modifiche con la richiesta dei PM della DDA della ordinanza di custodia cautelare del 21.12.1994 e la richiesta di rinvio a giudizio del 16/3/1995.

Esse consistono nella aggiunta tra le finalità del reato associativo "dell'aggiustamento di processi" e nella fissazione della data di inizio della condotta criminosa nell'anno 1970.

Agli atti del procedimento risulta effettuata una abbondante attività di indagine specifica sul tema "aggiustamento processi" con produzione di allegati (All. n.7/1 depositati nel Faldone XLVII) materializzatesi in pacifici capi di imputazioni a carico di persone per le quali è stato richiesto l'O.C.C. ed il rinvio a giudizio.

In esse non è contenuto alcun riferimento, alcun elemento che si è aggiunto alle generiche dichiarazioni di Lauro e Barreca già conosciute dal dr Macrì il 21.06.93 e

non inserite in quel capo di imputazione dallo stesso formulato. Le arcane e misteriose ragioni che portano i PP.MM. a tale aggiunta nel capo di imputazione ed anche la supina, indifferente adesione del G.I.P. alla immotivata modifica, di per se costituisce affermazione palesemente contraria alle emergenze processuali derivata da negligenza inescusabile.

Così come costituisce attività gravemente colposa da parte del G.I.P. l'avere con acquiescenza accolto la puntualizzazione della data di inizio della imputazione che:

- a - viene fatta risalire ad epoca nella quale non era nemmeno previsto dal codice penale il reato associativo;
- b - ai presunti correi viene contestato il capo di imputazione F10 in cui viene determinata la data di inizio della associazione con il 1985-86.

Immotivatamente, senza alcun percorso logico il G.I.P. nella parte conclusiva dell'immane sforzo "compositivo" dell'O.C.C. afferma che:

"In conclusione, può affermarsi provato, in maniera difficilmente confutabile, l'appoggio determinante e prezioso, che la 'ndrangheta reggina diede alla fuga e all'espratrio di Franco Freda, personaggio che notoriamente nulla aveva a che fare, almeno apparentemente con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ma che era invece inserito, ad altissimo livello, negli ambienti e nelle organizzazioni della destra eversiva e stragista.. Il motivo di tale sostegno non risulta ancora oggi del tutto chiaro, ma rientrava sicuramente nei progetti di quella parte della 'ndrangheta che aveva nei De Stefano e nell'avv. Romeo i sostenitori più convinti del progetto politico eversivo e dell'alleanza tra poteri criminali e poteri occulti per il conseguimento di tale obiettivo. Un progetto questo che si snodò senza sostanziali interruzioni dal 1969 sino al 1979, senza tuttavia interrompersi".

Peraltro è paradossale che l'avv. Romeo, tra gli imputati del procedimento 46.93 denominato Olimpia, sia l'unico nel cui capo di imputazione si legge che tra le finalità della associazione vi era la commissione di reati finalizzati al conseguimento

di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, ed alla realizzazione di progetti politici.

Romeo quindi con chi avrebbe assunto il vincolo associativo, chi sono gli imputati suoi correi ?

Quanto sopra si rileva più compiutamente attraverso l'esame comparativo dei singoli capi di imputazione richiamati (**Allegato b5.7-1**) ed attraverso i rilievi contenuti sul punto nella memoria difensiva presentata il 28.09.95 al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. (**Allegato b5.7-2**)

Capo di Imputaz F10	Capo di Imputaz F18	Capo di Imputaz H2	Autorizzazione a procedere pag. 15	Capo di Imputaz H22
del reato p.p. dell'art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5, e 8 c.p., perchè si associavano tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata "COSCA DE STEFANO", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accolti si avvalevano per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti	del delitto di cui all'art. 416 bis 1° e 3° comma c.p., per aver promosso, costituito e composto, tra loro associandosi, un organismo decisionale verticistico all'interno della associazione mafiosa denominata "COSA NUOVA", avente il compito di assumere le decisioni più importanti nell'ambito della attività criminale di 2 COSA NUOVA", di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie cosche facenti parte della predetta, di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le istituzioni, di gestire i più rilevanti affari di interesse per la	Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche DE STEFANO e TEGANO e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti e altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche private, al conseguimento di vantaggi	Delitto previsto e punito dall'art. 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma del codice penale, per avere fatto parte, in qualità di dirigente, di una associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni e facente capo, sino al 1991, alle cosche De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti (in particolare omicidi in danno delle cosche avversarie, traffico di sostanze stupefacenti ed altro), al controllo del territorio, al controllo di attività economiche pubbliche e	Del delitto p. e p. Dell'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4° e 6° comma c.p. per avere fatto parte (in qualità di dirigente) della organizzazione criminale unitaria di stampo mafioso denominata ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca De Stefano/Tegano (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i Libri – Latella nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello Imerti-Serraino – Rosmini , quindi dopo la pacificazione dell'anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante, prevalentemente, nella città di Reggio Calabria sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (tra cui omicidi , estorsioni, rapine, traffico di armi e droge), acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività

nella zona di propria competenza e territori vicini; finanziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; realizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della "seconda guerra di mafia" in contrapposizione e allo schieramento destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro	associazione e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino a tutt'oggi.	elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento o di processi, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria dal 1970 sino alla data della presente richiesta.	private, al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici non meglio individuati, con l'aggravante della disponibilità di armi comuni e da guerra, munizioni e materiale esplodente, e dell'impiego di risorse finanziarie di provenienza delittuosa per acquisire e mantenere il controllo di attività economiche pubbliche e private. Accertato in Reggio Calabria fino al 21 giugno 1993	economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, nell'ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all'inizio degli anni 70, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva, conferiva incarico, per conto di Paolo De Stefano (all'epoca capo indiscusso dell'organizzazione), di uccidere in Roma Cello Lamberto; organizzava, insieme ai vertici della cosca, la fuga di Franco Freda da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellaio Flippo Barreca; svolgeva per conto di Pao Martino, personaggio di spicco dell'organizzazione, di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della Città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l'allontanamento del dott. Paolino Quattrone, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l'illegalità diffusa che regnava all'interno dell'istituto e di cui beneficiavano, in prevalenza, Paolo De
---	---	---	--	---

e meglio descritti nei capi della rubrica contrassegnati alla lettera B. Con l'aggravante per De Stefano Giorgio (già destinatario di analogo provvedimento coercitivo) di aver promosso e diretto l'associazione; per Benestare Angelo, Benestare Francesco, Benestare Giorgio, De Stefano Carmine Maria, De Stefano Giuseppe, De Stefano Orazio, Martino Paolo, Molinetti Alfonso, Tegano Bruno, Tegano Giovanni, Tegano Giuseppe, Tegano Paolo, Tegano Pasquale di averla coordinata e diretta. In località Archi sede dell'organizzazione, e territori vicini, a partire da epoca imprecisata - comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente				Stefano ed i suoi accolti, intratteneva rapporti con il predetto Paolo Martino durante la latitanza di questi; organizzava l'estorsione "SAR" per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall'imprenditore Montesano che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione provata per il servizio di ristorazione ospedaliera, accompagnando Magliari Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il Montesano, a Reggio Calabria, per ottenere "l'adempimento" degli impegni assunti; partecipava ad una riunione, in Cosenza, presso l'avvocato Franz Caruso, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino franco Pino, si compose un contrasto tra i politici socialdemocratici Giuseppe Tursi Prato e Antonio Gentile; prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessanti istituzionali al fine di "pilotare" in favore di costoro il processo c.d. "Santa Barbara"; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata: Con l'aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l'associazione.
--	--	--	--	--

				In Reggio Calabria, a partire dal 1970 e successivamente.
--	--	--	--	---